

**Soggetto imputato:**

- Datore di lavoro pubblico     Datore di lavoro privato     C.S.E.     Dirigente  
 Responsabile dei lavori     Committente     Preposto     R.S.P.P.  
 Lavoratore     Altro:

- Assoluzione  
 Condanna:     pena detentiva     pena pecuniaria

**Concorso di colpa: -**  
**Quantum: -**

**Evento**

- Mancata tutela:     non infortunio  
 Danno materiale:     infortunio     non infortunio:     lesioni     morte

**Fattispecie**

All'epoca impegnato presso il comune di Campofelice Roccella in attività socialmente utili (manutenzione e pulizia del depuratore, impianto di sollevamento e collettore fognario), si era introdotto all'interno di una vasca di raccolta e sollevamento dei reflui dell'impianto di depurazione comunale per verificarne le cause del cattivo funzionamento; durante l'intervento, era intervenuta una situazione di asfissia dovuta all'inalazione di aria priva di ossigeno all'interno della vasca con conseguente annegamento e decesso.

**Soggetto leso**

- Operaio     Artigiano     Impiegato     Imprenditore     Altro:

**Tipologia del luogo di avvenimento**

- Cantiere     Fabbrica     Ufficio     Altro:  
 Pubblico     Privato

**Principio di diritto:**

Vi è una posizione di garanzia riferibile al direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune, in quanto tale tenuto ad impartire disposizioni tecniche e preventive e controllare costantemente le modalità operative del lavoratore al fine di attuare la tutela antinfortunistica. D'altro canto, si evidenzia che, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute.

**Note:**

**Esito:** annulla la sentenza impugnata agli effetti penali senza rinvio nei confronti di R.G. perché il reato è estinto per prescrizione; rigetta il ricorso di R. agli effetti civili; rigetta il ricorso del responsabile civile (Comune di Campofelice Roccella), nonchè delle parti civili (S. e C.) nei riguardi di L.G.; condanna questi ultimi al pagamento delle spese processuali

**Esito sintesi**

- Annullamento senza rinvio     Rigetto del ricorso     Ricorso inammissibile

**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale**

Anno: 2009

Numero: 41823

Sezione: IV

cod. 78

*I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.*